

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di giugno in Castellammare di Stabia (NA) al viale delle Terme n.ro 3/5, alle ore sedici e cinquanta .

A richiesta dell'ing. Salza Norberto, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 6 novembre 1967, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia S.p.A." in sigla "S.I.N.T. S.p.A." società con socio unico, con sede in Castellammare di Stabia (NA) al viale delle Terme n.ro 3/5, capitale sociale Euro 4.277.254,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00607330636 domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Io dott.NICOLA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, con studio alla via Depretis n.ro 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea straordinaria della predetta società convocata per oggi in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto sociale in base alla delibera comunale n.ro 109 del 6 dicembre 2010.

In questo luogo è intervenuto l'ing. Salza Norberto, nella predetta qualità e della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'odierna adunanza ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale l'Amministratore Unico ing. Salza Norberto, il quale

constatato

-che è presente per delega e legittimato ad intervenire l'unico azionista il Comune di Castellammare di Stabia, con sede in Castellammare di Stabia, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco avv. Giuseppe Cannavale;

-che pertanto è presente il 100% del capitale sociale;

-che è presente esso amministratore unico;

-che del collegio sindacale sono presenti:

prof. Fiume Raffaele - Presidente;

dott. Mannara Ottavio e dott. Granato Pasquale - Sindaci Effettivi;

-che la presente assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea e legittimata a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Sull'unico argomento posto all'ordine del giorno prende la parola il presidente il quale fa presente all'assemblea che il Consiglio Comunale di

Castellammare di Stabia, unico socio della società, con delibera comunale n.o 109 del 6 dicembre 2010, al fine di adeguarsi alle disposizioni normative di cui alla legge 296/2007 (finanziaria 2007), all'art. 3 della legge 244/2007 e all'art. 71 della legge 18 giugno 2009 che modifica l'articolo 3 della legge 244/2007, ha approvato quale atto di indirizzo per le Assemblee sociali delle società in cui partecipa il Comune stesso, i sotto elencati punti relativi alla gestione di controllo, disponendo che le società a totale partecipazione pubblica di cui il Comune è socio, attivino, senza indugio, le procedure per le seguenti integrazioni e modifiche statutarie:

"Art... - Controllo del Comune sulle società

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497 bis comma 2 c.c..

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune, che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed in particolare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, del Settore Patrimonio e del Settore competente per materia."

"Art... - Modalità di controllo

a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico)

La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio;
2. budget corredato da relazione previsionale e programmatica;
3. organigramma;
4. programmi;
5. piani finanziari ed industriali;
6. modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune, sui sopra elencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti, se non diversamente stabilito nei patti parasociali, in caso di partecipazione di privati.

b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore)

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario e sullo andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a

breve e medio termine.

Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il Comune, relazionando su di essi.

Anche detta relazione sarà corredata dal parere dell'organo di revisione.

Il Comune, anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti per la società.

Le norme che precedono saranno applicate anche in caso di partecipazione minoritaria di socio privato, nel rispetto delle prerogative al medesimo e conferite dai bando di gara e dall'atto di costituzione societaria che potrà prevedere, in capo al privato, nei limiti della sua partecipazione non maggioritaria, ma in riferimento alla sua generale capacità imprenditoriale dimostrata, l'attribuzione della funzione di amministratore delegato, con i poteri relativi e definiti dai patti parasociali o dalle condizioni espresse in sede di gara; in questo ultimo caso, sarà l'amministratore delegato ad attuare indirizzi operativi dettati dal comune, purché non in contrasto con l'economia aziendale e la validità della gestione".

Il consiglio ha inoltre deliberato sempre con detta delibera n.ro 109 del 6 dicembre 2010 di prendere atto di quanto disposto dal comma 32 bis

dell'art.3 della legge 244/2007 come introdotto dall'art. 71 della legge 18/6/2009 in tema di nomina degli Amministratori, aziende, enti, istituzioni, società a totale o parziale capitale pubblico, disponendo che gli statuti sociali siano adeguati in conformità. A seguito di quanto sopra esposto il presidente, pertanto, propone di modificare gli articoli 13, 28 e 32 dello statuto sociale nonchè di inserire due nuovi articoli 13 bis e 34/bis al fine di recepire le superiori modifiche.

A questo punto il presidente accerta che l'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, all'unanimità e con voto manifestato per alzata di mano

delibera

-di approvare la proposta del presidente e quindi di modificare gli articoli 13, 28, 32 dello statuto sociale e di inserire due nuovi articoli: 13/bis e 34/bis nello statuto sociale, articoli tutti che risulteranno del seguente preciso tenore:

**"ARTICOLO 13 - CONTROLLO DEL COMUNE SULLE SOCIETA'**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497 bis comma 2 c.c..

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune, che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari

dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed in particolare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, del Settore Patrimonio e del Settore competente per materia."

#### **"ARTICOLO 13/BIS - MODALITA' DI CONTROLLO**

a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico)

La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio;
2. budget corredato da relazione previsionale e programmatica;
3. organigramma;
4. programmi;
5. piani finanziari ed industriali;
6. modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune, sui sopra elencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti, se non diversamente stabilito nei patti parasociali, in caso di partecipazione di privati.

b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore)

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario e sullo andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve e medio termine.

Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il Comune, relazionando su di essi.

Anche detta relazione sarà corredata dal parere dell'organo di revisione.

Il Comune, anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti per la società.

Le norme che precedono saranno applicate anche in caso di partecipazione minoritaria di socio privato, nel rispetto delle prerogative al medesimo conferite dal bando di gara e dall'atto di costituzione societaria che potrà prevedere, in capo al privato, nei limiti della sua partecipazione non maggioritaria, ma in riferimento alla sua generale capacità imprenditoriale dimostrata, l'attribuzione della funzione di amministratore delegato, con i



poteri relativi e definiti dai patti parasociali o dalle condizioni espresse in sede di gara; in questo ultimo caso, sarà l'amministratore delegato ad attuare indirizzi operativi dettati dal comune, purché non in contrasto con l'economia aziendale e la validità della gestione".

#### **"ARTICOLO 28 - AMMINISTRATORE UNICO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, al quale compete in via esclusiva la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo le determinazioni dell'assemblea all'atto della nomina.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione consiglieri comunali in carica, assessori o dipendenti del Comune di Castellammare di Stabia (NA).

Ove il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sia determinato dall'assemblea in misura inferiore al massimo statutariamente consentito, l'assemblea potrà elevare tale numero sino al massimo, procedendo a nuove nomine in corso di mandato; gli amministratori così nominati scadranno con quelli in carica al momento della loro nomina.

L'amministratore unico od i consiglieri di amministrazione sono nominati dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Essi sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è presieduto da un presidente, eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri, ove non sia stato designato dall'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, fatto salvo quanto di seguito previsto, gli amministratori rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Tali amministratori rimangono in carica sino alla successiva assemblea.

In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione con le modalità previste dal presente statuto.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione."

## **"ARTICOLO 32 - ORGANO DELEGATO**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite, nei limiti fissati dalla legge, deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione, fermo quanto previsto al superiore capoverso, può delegare proprie attribuzioni, delegabili per legge, ad un solo componente al quale soltanto potranno essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art.2390 3° comma c.c.; fermo restando quanto previsto al primo capoverso del presente articolo.

L'Organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo amministrativo e in tal caso non possono essere previsti compensi aggiuntivi.

Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe in qualsiasi momento.

Non possono essere attribuite all'organo delegato le competenze di cui all'art.2381 comma 4 c.c..

L'organo delegato è tenuto a riferire, con relazione scritta, al consiglio di amministrazione con cadenza bimestrale, fornendo tutte le spiegazioni, la documentazione necessaria, i resoconti contabili che il consiglio riterrà opportuno richiedere. E' tenuto altresì a riferire all'organo di amministrazione anche l'organo cui spetta la funzione di controllo interno.

In qualsiasi occasione il consiglio di amministrazione può chiedere

all'amministratore delegato che esso fornisca personalmente delucidazioni sulle attività oggetto di delega.

Possono essere altresì nominati dal consiglio di amministrazione, direttori generali e procuratori, con attribuzione agli stessi dei relativi poteri e con la facoltà di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, alle riunioni del comitato esecutivo, alle assemblee."

#### **"ARTICOLO 34 BIS**

Non è consentito corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali."

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo di statuto sociale aggiornato con le deliberate modifiche che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell' allegato avendone preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo chiesto nessuno la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciassette e venti.

Del che il presente verbale.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore diciassette e venticinque .

L'atto consta di tre fogli dei quali pagine scritte undici.

Norberto Salza

Notaio Nicola Capuano - sigillo

**Allegato "A" all'atto n.ro 32622 della Raccolta**

**STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI**

**"Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia"**

TITOLO I

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

La società si denomina

**"Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia"**

in forma abbreviata

**S.I.N.T. S.p.a.**

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La società ha sede nel Comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

E' in facoltà dell'organo amministrativo istituire sedi operative, filiali ed uffici di rappresentanza anche altrove, nonchè istituire succursali e agenzie sia in Italia che all'Estero.

### **ARTICOLO 3 - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

### **ARTICOLO 5 - OGGETTO**

La Società ha per oggetto la gestione di complessi patrimoniali ed immobiliari a scopo termale, alberghiero, turistico, ricettivo, industriale e commerciale.

Può all'uopo compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento del fine suddetto.

La società può altresì, mediante la realizzazione e la gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, procedere allo sfruttamento di acque termali e minerali di cui sia concessionaria nell'ambito del compendio termale di Castellammare di Stabia (Na) e svolgere tutte le attività connesse ivi comprese la realizzazione e la gestione di stabilimenti alberghieri.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione in appalto, attraverso società controllate, collegate o partecipate, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

La società potrà costituire con altri soggetti di diritto raggruppamenti

temporanei d'impresa e/o consorzi al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.

La società potrà assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività sia in Italia che all'estero, quale che sia l'oggetto, sia direttamente che indirettamente; potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico - finanziario - amministrativo, tanto in ipotesi di responsabilità limitata che di responsabilità illimitata dei predetti enti per le obbligazioni assunte.

## TITOLO II

### ARTICOLO 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 4.277.254,00 (quattromilioniduecentosettantasettemiladuecentocinquantaquattro e centesimi zero) diviso in 4.277.254 (quattromilioniduecentosettantasettemiladuecentocinquantaquattro) azioni del valore nominale di un euro ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

### ARTICOLO 7 - AZIONI

Le azioni sono indivisibili.

In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art.2347 c.c..

Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per

i possessori.

L'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 c.c..

Previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, la società potrà emettere azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché, complessivamente, tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

Sempre previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, la società potrà altresì emettere, ai sensi dell'art. 2350 c.c., azioni aventi diritto agli utili risultanti dall'esito dell'attività sociale in uno specifico settore; previa determinazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, delle modalità di rendicontazione, dei diritti sociali attribuiti a tali azioni, nonché delle eventuali condizioni e modalità di conversione di tali azioni in azioni di altra categoria.

#### **ARTICOLO 8 - STRUMENTI FINANZIARI**

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.



La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, potrà decidere l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante emissione, per ammontare corrispondente agli utili distribuibili, di speciali categorie di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, da attribuire individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari con riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento, ai diritti ed alle condizioni di esercizio spettanti ai loro titolari, in virtù del disposto dell'art.2349 c.c.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI**

La società può emettere obbligazioni nominative od al portatore, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, all'unanimità, può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in virtù del disposto dell'art.2410 c.c., determinando le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni mediante verbale redatto da notaio e pubblicizzato secondo legge.

In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Tale ammontare potrà eccezionalmente essere superato se:

a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;

b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società, per un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore degli immobili medesimi;

c) ricorrano particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, previa autorizzazione governativa che fisserà limiti e condizioni dell'emissione obbligazionaria.

L'assemblea, in sede straordinaria, può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinandone il rapporto di con cambio, il periodo e le modalità di conversione, in virtù del disposto dell'art.2420 bis c.c..

I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune, per ciascuna categoria di obbligazioni. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto in materia di assemblea straordinaria.

#### **ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI**

La società può costituire uno o più patrimoni destinati alla realizzazione di singoli affari, ai sensi del disposto degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione all'unanimità ovvero dall'amministratore unico.

#### **ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte, a titolo gratuito od oneroso, le proprie azioni, od i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al medesimo organo amministrativo nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante.

Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella "denuntiatio".

In ogni caso, per le azioni detenute in violazione di quanto previsto nel presente articolo, in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi da quelli aventi mero contenuto patrimoniale. Tali azioni sono, tuttavia, computate ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea dei soci.

La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte

dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia.

Il diniego del gradimento dovrà essere motivato.

Il diniego del gradimento comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..

#### **ARTICOLO 12 - RECESSO**

Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi il Presidente del consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico.

Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art.2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art.2437 quater c.c..

#### **ARTICOLO 13 - CONTROLLO DEL COMUNE SULLE SOCIETA'**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497 bis comma 2 c.c..

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune, che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed in particolare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, del Settore Patrimonio e del Settore competente per materia."

## "ARTICOLO 13/BIS - MODALITA' DI CONTROLLO

### a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico)

La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio;
2. budget corredato da relazione previsionale e programmatica;
3. organigramma;
4. programmi;
5. piani finanziari ed industriali;
6. modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune, sui sopra elencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti, se non diversamente stabilito nei patti parasociali, in caso di partecipazione di privati.

### b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore)

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico, patrimoniale e



finanziario e sullo andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve e medio termine.

Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il Comune, relazionando su di essi.

Anche detta relazione sarà corredata dal parere dell'organo di revisione.

Il Comune, anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti per la società.

Le norme che precedono saranno applicate anche in caso di partecipazione minoritaria di socio privato, nel rispetto delle prerogative al medesimo conferite dal bando di gara e dall'atto di costituzione societaria che potrà prevedere, in capo al privato, nei limiti della sua partecipazione non maggioritaria, ma in riferimento alla sua generale capacità imprenditoriale dimostrata, l'attribuzione della funzione di amministratore delegato, con i poteri relativi e definiti dai patti parasociali o dalle condizioni espresse in sede di gara; in questo ultimo caso, sarà l'amministratore delegato ad attuare indirizzi operativi dettati dal comune, purché non in contrasto con l'economia aziendale e la validità della gestione

### TITOLO III

## ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale.

In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica od altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica od allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

La seconda e le successive convocazioni non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato per la precedente convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di assemblea totalitaria dovrà essere data tempestiva

comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art 2367 c.c., è consentito a tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei Soci si tenga per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

#### **ARTICOLO 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, eccezion fatta per la facoltà di nomina del Comune di Castellammare di Stabia di cui in appresso;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile;

-d) la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

-e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

-f) le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorché questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista dagli articoli 9, 10 e 30 del presente statuto.

-g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le modalità con le quali l'organo amministrativo riferisce all'assemblea circa, tra l'altro, i bilanci di previsione, il monitoraggio delle attività aziendali e le modalità di esecuzione degli obiettivi aziendali affidati all'organo amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2449 codice civile, è in facoltà del socio Comune di Castellammare di Stabia nominare uno o più consiglieri di amministrazione (come meglio in appresso) con provvedimento amministrativo immediatamente efficace nei confronti della società, senza necessità di alcuna delibera dell'assemblea.

Il socio Comune di Castellammare di Stabia nominerà:

- un consigliere qualora il consiglio di amministrazione sia composto fino a quattro membri;

- due consiglieri qualora il consiglio di amministrazione sia composto fino a sei membri;

- tre consiglieri qualora il consiglio di amministrazione sia composto fino a

sette membri.

#### **ARTICOLO 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.30 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione delle azioni di cui al precedente articolo 7;
- d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.8 del presente statuto;
- e) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Le competenze attribuite all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.30 del presente statuto, sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa modifica dello statuto stesso.

#### **ARTICOLO 17 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Non si intende approvata la delibera che rinunzia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 18 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.12 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 19 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM**

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno un'azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum

deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea.

Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea priva di convocazione.

#### **ARTICOLO 20 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA**

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il



diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 21 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE**

##### **ASSEMBLEE ED A VOTARE**

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci che esibiscono i propri titoli, al fine di dimostrare la propria legittimazione.

Ai sensi dell'art.2370 comma 3 c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

#### **ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

##### **LE DELEGHE**

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata per una sola assemblea; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad una persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa la persona giuridica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Il soggetto delegato non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

#### **ARTICOLO 23 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**

##### VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione della società ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto attiene alla disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha

il potere di proporre le procedure che possono, però, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

-a) la data dell'assemblea;

-b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

-c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

-d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato) e, su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 24 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE**

##### **SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### **ARTICOLO 25 - MODALITA' DI VOTO**

Il voto segreto non è ammesso.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

## ARTICOLO 26 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni o

rinunce;

-f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt.2377 e 2379 c.c..

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt.2417 e 2418 c.c..

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

## **ARTICOLO 27 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non

abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

## **ARTICOLO 28 - AMMINISTRATORE UNICO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, al quale compete in via esclusiva la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo le determinazioni dell'assemblea all'atto della nomina.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione consiglieri comunali in carica, assessori o dipendenti del Comune di Castellammare di Stabia (NA).

Ove il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sia determinato dall'assemblea in misura inferiore al massimo statutariamente consentito, l'assemblea potrà elevare tale numero sino al massimo, procedendo a nuove nomine in corso di mandato; gli amministratori così nominati scadranno con quelli in carica al momento della loro nomina.

L'amministratore unico od i consiglieri di amministrazione sono nominati dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e decadono al momento

dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Essi sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è presieduto da un presidente, eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri, ove non sia stato designato dall'assemblea.

Il consiglio può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, fatto salvo quanto di seguito previsto, gli amministratori rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Tali amministratori rimangono in carica sino alla successiva assemblea.

In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione con le modalità previste dal presente statuto.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.

## **ARTICOLO 29 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o di amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'assemblea.

## **ARTICOLO 30 - POTERI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE UNICO o del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'amministratore unico ovvero al consiglio di amministrazione, al quale spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' necessaria la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e l'unanimità dei voti per le deliberazioni concernenti le seguenti operazioni:

- cessione dell'azienda sociale;
- cessione di rami di essa;
- emissioni di obbligazioni non convertibili di cui all'articolo 9 che precede;



-costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 che precede;

-assunzione di partecipazioni in altre società.

Nell'ipotesi in cui l'unanimità non venga raggiunta, la decisione sulla opportunità o meno dell'operazione spetterà all'assemblea ordinaria dei soci, giusta quanto previsto alla lettera f) del precedente articolo 15.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..

Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

-a) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;

-b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

-c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative inderogabili;

-d) costituzione di patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi dell'art.10 del presente statuto.

## **ARTICOLO 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relativa alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite, con congruo anticipo, a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

## ARTICOLO 32 - ORGANO DELEGATO

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite, nei limiti fissati dalla legge, deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione, fermo quanto previsto al superiore capoverso, può delegare proprie attribuzioni, delegabili per legge, ad un solo componente al quale soltanto potranno essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art.2390 3° comma c.c.; fermo restando quanto previsto al primo capoverso del presente articolo.

L'Organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo amministrativo e in tal caso non possono essere previsti compensi aggiuntivi.

Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe in qualsiasi momento.

Non possono essere attribuite all'organo delegato le competenze di cui all'art.2381 comma 4 c.c..

L'organo delegato è tenuto a riferire, con relazione scritta, al consiglio di amministrazione con cadenza bimestrale, fornendo tutte le spiegazioni, la documentazione necessaria, i resoconti contabili che il consiglio riterrà opportuno richiedere. E' tenuto altresì a riferire all'organo di amministrazione anche l'organo cui spetta la funzione di controllo interno.

In qualsiasi occasione il consiglio di amministrazione può chiedere all'amministratore delegato che esso fornisca personalmente delucidazioni sulle attività oggetto di delega.

Possono essere altresì nominati dal consiglio di amministrazione, direttori generali e procuratori, con attribuzione agli stessi dei relativi poteri e con la facoltà di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, alle riunioni del comitato esecutivo, alle assemblee.

### **ARTICOLO 33 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su richiesta del presidente, dal collegio sindacale, o di un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione con comunicazione da spedire mediante fax, telegramma, raccomandata o posta elettronica che attestino l'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza la convocazione necessita di un preavviso, dalla riunione, di un solo giorno.

Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni sia per i consiglieri che per i sindaci.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salve le ipotesi di unanimità di cui al precedente articolo 30.

I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

In assenza o impedimento del presidente le sedute del consiglio sono presiedute dal consigliere più anziano per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **ARTICOLO 34 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori contabili.

La nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i doveri del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

Il compenso è fissato dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese sostenute

per l'espletamento dell'incarico.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto preposto a redigere il verbale sottoscritto da entrambi.

Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art 2409-bis c.c.

Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico, le responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

#### **ARTICOLO 34 BIS**

Non è consentito corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

#### **TITOLO IV**

#### **ARTICOLO 35 - BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

### **ARTICOLO 36 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il disposto dell'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero degli stessi liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio d'amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetti la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

#### **ARTICOLO 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente del collegio.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt.35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di

ripartizione del costo dell'arbitrato

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto o ad integrazione dello stesso, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle norme speciali che regolano la materia.

Norberto Salza

Notaio Nicola Capuano - sigillo